



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
1^ COMMISSIONE
BILANCIO – AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI
UFFICIO SEGRETERIA I^a - II^a e V^a COMMISSIONE

L'Aquila, ~~6~~¹² ottobre 2022

- AL SERVIZIO AFFARI ASSEMBLEARI
CONSIGLIO REGIONALE
SEDE

e, p.c.: - AL SERVIZIO INFORMAZIONE STAMPA
E PUBBLICHE RELAZIONI
CONSIGLIO REGIONALE
SEDE

“ “ - AL SERVIZIO LEGISLATIVO E STUDI
CONSIGLIO REGIONALE
SEDE

“ ” - AL SERVIZIO ANALISI ECONOMICA,
STATISTICA E MONITORAGGIO
CONSIGLIO REGIONALE
SEDE

“ “ -AL SERVIZIO BILANCIO
GIUNTA REGIONALE
L'AQUILA

OGGETTO: P.L. n. 267/2022 iniziativa consiliare Cons. Marcovecchio e Montepara “Conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici”

Comunico, per i successivi adempimenti, che la 1^ Commissione Consiliare “Bilancio, Affari generali e istituzionali” ha esaminato il provvedimento in oggetto.

Distinti saluti

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Danilo Tanquini



RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio, Affari Generali e Istituzionali)


RELATORE: Montepara

Sul

PROGETTO di LEGGE

OGGETTO: P.L. n. 267/2022 iniziativa consiliare Cons. Marcovecchio e Montepara “Conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici”

Trasmesso per l’inserimento all’o.d.g. del Consiglio Regionale il

A handwritten signature in black ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text "COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE" around the perimeter and "1ª" in the center.

“Conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici”

Relazione della Prima Commissione Consiliare Permanente

Il presente progetto di legge n. 267/2022, di iniziativa consiliare, è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, in data 29 giugno 2022, alla Prima Commissione per competenza e per parere alla Terza commissione consiliare e al CAL.

Il parere della Terza Commissione consiliare si intende acquisito ex art. 72, comma 2 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

Altresì si intende acquisito il parere del CAL ex art. 117, comma 2 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

La Prima Commissione lo ha esaminato durante svariate sedute nelle quali, tra l'altro, oltre l'Assessore regionale ed il settore competente per materia della stessa regione, sono stati auditi numerosi portatori d'interessi nonché alcuni docenti universitari, tra cui taluni afferenti al Centro Studi “Cervati”.

Al progetto di legge sono stati presentati complessivamente n. 6 emendamenti di cui 5 sono stati approvati a maggioranza regolamentare ed uno è decaduto a seguito dell'approvazione dell'emendamento n. 2.

Nella seduta del 6 dicembre 2022 il Presidente ha posto in votazione tutti i singoli articoli che sono stati approvati a maggioranza regolamentare; di seguito ha posto in votazione l'intero articolato come emendato e anch'esso è stato approvato con votazione “a maggioranza” dei Componenti presenti.

Hanno votato a favore i Consiglieri: Montepara, D'Incecco più delega Di Matteo, Angelosante più delega Febbo, Marcovecchio, Quagliari delegato da Testa, e Cipolletti e Di Benedetto, Blasioli e Scoccia.

Hanno votato contro: Pettinari Marcozzie Taglieri


Il Presidente
Fabrizio Montepara



Conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici

Art. 1 (Oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di usi civici, reca disposizioni per la disciplina dei procedimenti amministrativi aventi ad oggetto la legittimazione degli usi civici.

Art. 2 (Legittimazione)

1. Nel rispetto della legislazione statale di riferimento, l'occupatore abusivo di terre gravate da diritto di uso civico può chiedere la legittimazione della detenzione di fatto senza titolo ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751).

2. I canoni di natura enfiteutica sono determinati ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 14 settembre 1999 n. 68 (Integrazioni alla L.R. 3 marzo 1988, n. 25: Procedure per la determinazione dei valori dei suoli gravati da diritti di uso civico e per le utilizzazioni particolari delle terre civiche).

3. Alla domanda di legittimazione deve essere allegata idonea documentazione attestante le permanenti e sostanziali migliorie apportate sulle terre civiche occupate, oltre alla documentazione catastale e fotografica dello stato dei luoghi.

4. Al rapporto enfiteutico scaturente dalla legittimazione si applicano le norme del Codice civile e delle leggi speciali in materia, in quanto compatibili.


5. Restano ferme le disposizioni statali in materia di vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e all'articolo 3, comma 6 della legge 20 novembre 2017 n. 168 (Norme in materia di domini collettivi) ai sensi del quale il vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.

6. I Comuni in possesso di verifica demaniale effettuata ai sensi della legislazione vigente in materia e regolarmente approvata dall'Ente competente, tenuto anche conto dell'articolo 3, comma 6, della legge 168/2017, in sede di rilascio del certificato di destinazione urbanistica, attestano la presenza o meno di gravami di usi civici.

Art. 3 (Conferimento di funzioni ai Comuni)

1. Le funzioni amministrative spettanti alla Regione concernenti la legittimazione di occupazioni abusive sono conferite ai Comuni.

2. I Comuni, ai fini di una gestione efficiente delle funzioni conferite, adottano le forme associative previste dalla legislazione vigente.



Emendamento n. 2

Art. 4
(Procedimento di legittimazione)

1. Le Amministrazioni comunali adottano, secondo i propri ordinamenti, il provvedimento finale nel termine di centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza.
2. Il provvedimento finale diviene efficace a seguito del visto del Servizio regionale competente in materia di usi civici, di seguito Servizio regionale competente, che effettua il controllo di legittimità sul provvedimento.
3. Ai fini del controllo di cui al comma 2, i provvedimenti delle amministrazioni comunali sono trasmessi alla Regione completi di tutti gli allegati e degli atti istruttori e sono esaminati dal Servizio regionale competente nel termine di novanta giorni dalla ricezione, decorso il quale il visto regionale si intende tacitamente reso.
4. Il Servizio regionale competente, può chiedere chiarimenti, documenti o integrazioni istruttorie; in tal caso il termine di cui al comma 3 è sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni e riprende a decorrere dalla ricezione degli atti richiesti.
5. Ove il Servizio regionale competente ritenga illegittimo il provvedimento comunale, ricusa il visto e restituisce gli atti al Comune per le ulteriori determinazioni.
6. I procedimenti in materia di legittimazione di usi civici possono essere definiti per mezzo della conferenza di servizi disciplinata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) in quanto applicabili.
- 6.bis I Comuni, ai fini della gestione dei procedimenti di legittimazione degli usi civici, possono avvalersi, nel rispetto della normativa statale vigente in materia, di incarichi esterni.

Emendamento n. 6

Art. 5
(Funzioni della Regione)

1. Restano ferme in capo alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi secondo le norme di cui alla legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative) e alla l.r. 68/99 non in contrasto con la legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi).

Emendamento n. 3

Art. 6
(Potere sostitutivo)

1. Decorso il periodo transitorio di cui all'articolo 8, in caso di mancato esercizio delle funzioni conferite da parte dei Comuni che abbiano adottato propri atti organizzativi, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a trenta giorni e nel rispetto dei principi stabiliti in materia, procede alla nomina di un commissario ad acta in sostituzione dell'Ente inadempiente con oneri economici a carico dello stesso, il quale può avvalersi degli uffici dell'Ente inadempiente ovvero, se necessario, provvedere direttamente.



Art. 7
(Modifiche alla l.r. 25/88 e alla l.r. 68/99)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 25/88 è sostituito dal seguente:

“Le funzioni amministrative di cui al precedente comma sono esercitate dalla Giunta regionale”

2. Alla l.r. 68/99 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 2 le parole “che resta di esclusiva competenza della Regione,” sono soppresse;

b) il comma 1 dell'articolo 3, è sostituito dal seguente: “La quotizzazione e la conciliazione in via amministrativa dei suoli di uso civico sono rese definitive con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale”.

Emendamento n. 4

Art. 8
(Disposizioni per l'attuazione e norme transitorie)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni adottano atti di organizzazione al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge.


2. Nelle more dell'adozione dei singoli atti di cui al comma 1 e fino alla piena funzionalità ed operatività delle singole strutture comunali, la Regione continua ad esercitare le competenze relative alla legittimazione in materia di usi civici. A seguito dell'adozione degli atti di cui al comma 1, i Comuni provvedono a darne notizia alla Regione ed alla cittadinanza attraverso adeguate forme, rispettivamente, di comunicazione e pubblicità.

3. I procedimenti di legittimazione degli usi civici pendenti presso l'Amministrazione regionale alla data del conferimento delle funzioni ai sensi del comma 1 sono conclusi dalla Regione stessa ai sensi della normativa regionale di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale n. 151 del 9 febbraio 2019 (Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi nell'ambito del Servizio Affari Dipartimentali, Ufficio usi civici e tratturi) e n. 47 del 14 febbraio 2009 (L.R. 77/99 art. 5 - Integrazione alla D.G.R.A. n. 2199 del 15/07/1999 “Ricognizione degli atti di autonomia della funzione dirigenziale nell'ambito di applicazione della L.R. 25/88, 3/98 e 68/99 in materia di usi civici e gestione delle terre civiche”).

4. Per “procedimenti pendenti presso l'amministrazione regionale” di cui al comma 3 si intendono i procedimenti per i quali, alla data del conferimento delle funzioni ai sensi del comma 1, non sia decorso il termine di conclusione del procedimento ai sensi della normativa regionale di cui alla D.G.R. n. 151/2019.

5. Successivamente al conferimento delle funzioni ai sensi del comma 1, le nuove istanze ivi comprese quelle relative ai procedimenti non conclusi dalla Regione e rispetto ai quali sia decorso il termine di decadenza per la proposizione dell'azione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo) sono presentate ai Comuni e gestite ai sensi della presente legge regionale.

6. E' esclusa la successione nei rapporti passivi derivanti da fatti e comportamenti, anche di natura omissiva, posti in essere dalla Regione nell'esercizio delle funzioni oggetto di conferimento.



Art.9

(Disposizioni in materia di pubblicità della personalità giuridica di diritto privato degli enti esponenziali della collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva)

- 1. Ai fini della pubblicità della personalità giuridica di diritto privato attribuita dalla l. 168/2017 agli enti esponenziali della collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva si applicano le procedure di cui alla l.r. 13/2005.**

Art.10

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 3, è istituito a favore dei Comuni un diritto di istruttoria nella misura massima di euro 50,00 per ogni particella catastale di cui si chiede la legittimazione.

2. I Comuni provvedono alla riscossione del diritto di cui al comma 1 al momento della presentazione dell'istanza di legittimazione.

Art.11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



Conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici

RELAZIONE

La presente legge reca disposizioni per la disciplina dei procedimenti amministrativi aventi ad oggetto la legittimazione degli usi civici. La legislazione statale di riferimento dispone che l'occupatore abusivo di terre gravate da diritto di uso civico può chiedere la legittimazione della detenzione di fatto senza titolo, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751).

Attualmente, le funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici ai sensi della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono esercitate dalla Regione con decreto del Presidente della giunta regionale quale ultimo provvedimento. Ricontrando, tuttavia, in tale procedura lungaggini sostanziali e facendo altresì riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n.71/2020 la quale auspica una semplificazione in materia, la presente legge conferisce le medesime funzioni ai Comuni che possono, tra l'altro, adottare, ai fini dell'esercizio delle stesse, le forme associative previste dalla normativa di riferimento. La Regione, tuttavia, continua ad esercitare le funzione di controllo mediante l'espressione del visto secondo le modalità definite dal progetto di legge.

Restano ferme in capo alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi secondo le norme di cui alla legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative) e alla l.r. 68/99.

I Comuni, tra l'altro, già esercitano controlli e verifiche delle aree gravate da uso civico, restando tuttavia fuori dal procedimento istruttorio e dal provvedimento finale che, come già detto, compete alla Regione.

Nello specifico, il procedimento delineato dal progetto di legge pone in capo al Comune, oltre che l'istruttoria anche il provvedimento finale sospendendone, tuttavia, l'efficacia all'espressione de visto da parte della Regione da rendersi nel termine di 90 giorni dalla ricezione.

La presente legge istituisce in favore dei Comuni un diritto di istruttoria nella misura massima di euro 50,00 per ogni particella catastale di cui si richiede la legittimazione. Diritto che verrà, quindi, riscosso dai Comuni.

